

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 1 – Domanda di Ammissione

La domanda di ammissione a socio, da presentarsi per iscritto, deve contenere, oltre ai dati anagrafici e, per gli attivi, all'inquadramento in Azienda:

- a) la dichiarazione di appartenenza ad una categoria di quelle previste all'art. 3 dello Statuto;
- b) la dichiarazione di esplicita accettazione di tutte le norme dello Statuto e dei Regolamenti del Sindacato, nonché di tutte le deliberazioni che in base agli stessi saranno adottate dagli Organi del Sindacato;
- c) la dichiarazione di non essere iscritto ad altri Sindacati di categoria e/o settore;
- d) la dichiarazione di delega per la trattenuta alla fonte del contributo a favore del Sindacato o, in alternativa, istruzioni per il pagamento a mezzo RID o altro idoneo strumento ammesso.

Per gravi e giustificati motivi la domanda di ammissione può essere respinta con motivata deliberazione del Collegio dei Probiviri, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo (quale, ad esempio, la posta elettronica certificata).

Avverso tale deliberazione potrà ricorrere alla Giunta entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del deliberato del Collegio dei Probiviri. La deliberazione della Giunta è definitiva.

ART. 2 – Iscritti pensionati e iscritti Dirigenti: presenza negli Organi Collegiali

Ai sensi di quanto disposto al Titolo 3°, art. 7, punto 2 dello Statuto, viene garantita negli Organi collegiali del Sindacato la presenza di iscritti pensionati in misura non inferiore al 10% e di iscritti Dirigenti in misura pari al 10% – arrotondato per difetto e con il minimo di 1 – dei componenti attivi dell'Organo di riferimento, eccetto per questi ultimi la Segreteria Nazionale.

Per quanto riguarda il Personale in quiescenza, le candidature saranno presentate a cura delle Rappresentanze aziendali, che provvederanno a comunicarle per iscritto alla Commissione elettorale.

ORGANI NAZIONALI

ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 3 – Nomina della Commissione Elettorale

La Segreteria Nazionale, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea da parte del Segretario Generale, provvede alla nomina della Commissione Elettorale unica, composta di due sottocommissioni: una di cinque componenti per i soci attivi ed una di tre componenti per i soci in quiescenza. Detta Commissione è incaricata di seguire le operazioni relative all'individuazione dei Delegati all'Assemblea e dei componenti il Consiglio da parte degli Organi periferici.

I componenti la Commissione elettorale non possono candidarsi alle cariche nazionali.

ART. 4 – Composizione

L'Assemblea è costituita da Delegati rappresentanti dei soci attivi e da Delegati rappresentanti dei soci in quiescenza.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri.

Si riportano di seguito le procedure relative ai distinti collegi del Personale in servizio attivo e di quello in quiescenza:

I Delegati rappresentanti dei soci attivi sono determinati in numero pari a 1 ogni 90 soci attivi rilevati alla fine del quinto mese antecedente a quello della Assemblea; tra di essi sono compresi i Delegati rappresentanti della categoria dei Dirigenti, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2 del Regolamento.

La Commissione elettorale comunica il numero degli iscritti, il numero dei delegati spettanti in Assemblea e gli eventuali resti, sia alle singole rappresentanze aziendali (ODC, singole RSA o semplici Referenti ai sensi dell'art. 26, comma 5, del presente Regolamento), sia, ove esistente, all'Organo di Coordinamento di Gruppo. Ognuno dei citati destinatari funge da collegio elettorale con priorità per gli Organi Aziendali. I collegi elettorali provvedono ad indire apposite elezioni per i Delegati all'Assemblea nel numero assegnato; determinano, inoltre, la data di scadenza per la presentazione delle candidature nonché le modalità di elezione.

I componenti degli Organi periferici sono automaticamente candidati all'elezione, salvo rinuncia presentata per iscritto antecedentemente alla chiusura delle liste.

I Segretari Nazionali uscenti sono di diritto delegati all'Assemblea in aggiunta al numero dei delegati fissati al precedente comma 3; essi potranno esercitare comunque il solo elettorato passivo.

La gestione dei resti, aggregabili anche con più aziende ma una sola volta senza possibilità di frazionamento, avviene a cura del relativo collegio elettorale.

I Delegati rappresentanti dei soci in quiescenza sono determinati in numero pari a 1 ogni 200 soci in quiescenza rilevati alla fine del quinto mese antecedente a quello dell'Assemblea e, comunque, in misura non inferiore a quanto disposto all'art. 2 del Regolamento.

La Commissione Elettorale, operando su collegio unico nazionale, individua il numero dei delegati in quiescenza spettanti in Assemblea. La Commissione stessa incarica quindi i singoli collegi elettorali di cui al quinto comma del presente articolo dei successivi adempimenti elettorali da esercitarsi a loro cura. Le candidature verranno poste, ove esistenti, dalla Sezione Pensionati dell'ODC Aziendale o, in mancanza di questo, dalla Sezione Pensionati dell'ODC di Gruppo.

I nominativi dei Delegati all'Assemblea – attivi e in quiescenza – devono essere trasmessi alla Commissione elettorale entro e non oltre il 30° giorno antecedente la data dell'Assemblea per i successivi adempimenti.

Effettuate le opportune verifiche, la Commissione elettorale formalizzerà i nominativi dei Delegati all'Assemblea, dando avvio alle conseguenti procedure di insediamento.

Qualora non fosse possibile raggiungere il numero dei Delegati spettanti al Personale in quiescenza i Delegati mancanti saranno individuati dalla Giunta uscente tra i pensionati iscritti.

Le candidature per le cariche previste al Titolo 4°, art. 11 lett. c) e d) dello Statuto (Collegio dei Revisori dei conti e Collegio dei Proviviri) devono pervenire per iscritto, a pena di invalidità, entro e non oltre il 30° giorno antecedente la data dell'Assemblea, da parte dei singoli collegi elettorali.

ART. 5 – Convocazione

1. L'Assemblea deve essere convocata, su decisione del Consiglio, almeno una volta ogni quattro anni, in coincidenza con il rinnovo delle cariche sociali.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Segretario Generale, o di chi ne fa le veci, mediante avviso agli aventi diritto da rendere noto con i mezzi più idonei, anche informatici, almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Delegati portatori della metà più uno dei voti assembleari.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentati dai Delegati presenti.
6. Ciascun Delegato all'Assemblea non può essere portatore di più di tre deleghe che devono essere espresse per iscritto, anche via fax o e-mail.

ART. 6 – Sistemi di votazione

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, volta per volta, il sistema di votazione da adottare, optando tra i seguenti:

- Votazione a scrutinio segreto, con consegna di apposite schede. Sistema da considerarsi necessario per gli argomenti che interessano persone specifiche, come l'elezione agli Organi Nazionali. Solo in casi specifici, come sotto descritto, questo sistema può essere sostituito dal voto per *acclamazione*;
- Votazione per appello nominale: non può essere utilizzato per argomenti che interessano specifiche persone;
- Votazione per alzata di mano: non può essere utilizzato per argomenti che interessano specifiche persone. Il Segretario dell'Assemblea avrà cura di verbalizzare i nominativi dei contrari (alla decisione assunta dalla maggioranza) e degli astenuti;
- Votazione per acclamazione, laddove in una votazione che interessa l'elezione di specifiche persone, esiste la presenza di un solo candidato, o di una sola lista chiusa, può sostituire la votazione per scrutinio segreto, previa autorizzazione dell'Assemblea ottenuta per alzata di mano ed all'unanimità.

CONSIGLIO

ART. 7 – Composizione

Il Consiglio è costituito da un numero di componenti pari a 1 ogni 2 Delegati all'Assemblea (rispettivamente per i soci attivi ed in quiescenza) arrotondato per eccesso.

Partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Proviviri.

La procedura e le norme da seguire per l'individuazione dei nominativi dei componenti del Consiglio in servizio, designati tra i Delegati all'Assemblea, sono le medesime utilizzate per l'elezione dei Delegati all'Assemblea.

I componenti uscenti della Segreteria Nazionale, sono membri di diritto del Consiglio in aggiunta al numero dei consiglieri fissati al precedente comma 1; essi potranno esercitare comunque il solo elettorato passivo.

I componenti del Consiglio, compreso il Segretario Generale, decadono dalla carica nei casi di perdita della qualità di socio e qualora non siano intervenuti di persona o per delega per due volte consecutive alle sedute consiliari, salvo in caso di assenza dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 8 – Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Segretario Generale con avviso, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, da rendere noto con i mezzi più idonei, anche informatici, ai Consiglieri ed agli altri componenti partecipanti a titolo consultivo, almeno venti giorni prima di quello fissato per la sua adunanza.
2. E' ammessa nei casi di urgenza la convocazione mediante preavviso di soli dieci giorni.
3. Il Consiglio è validamente insediato:
 - a) in prima convocazione, con l'intervento di almeno i 2/3 dei suoi componenti;
 - b) in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Ciascun componente il Consiglio non può essere portatore di più di due deleghe che devono essere espresse per iscritto, anche via fax o e-mail.
5. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed inoltre quando:
 - a) lo ritenga opportuno il Segretario Generale, sentito il parere della Giunta;
 - b) lo decida la Giunta;
 - c) ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. Le richieste di cui alle precedenti lettere b) e c), del quinto comma di questo articolo, vanno inoltrate al Segretario Generale, il quale entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, deve convocare il Consiglio da tenersi nei successivi venti giorni.

GIUNTA

ART. 9 – Composizione

La Giunta è costituita da un numero di componenti pari a 1 ogni 3 Consiglieri (rispettivamente per i soci attivi ed in quiescenza) arrotondato per eccesso.

Partecipano alla Giunta, senza diritto di voto, il Tesoriere ed i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei conti e dei Provisori, questi ultimi possono farsi sostituire da loro delegati.

Nell'ambito dei componenti attivi si dovranno rispettare, in fase elettiva, le seguenti modalità di sbarramento:

- per Azienda: massimo 2 componenti, a meno che una o più aziende appartenenti allo stesso Gruppo, che abbiano almeno i tre quarti (75%) degli iscritti complessivi al Gruppo, siano favorevoli a derogare allo sbarramento in parola;
- per Gruppo o in caso di unica Azienda, appartenente o non appartenente a Gruppi: un massimo pari al rapporto tra il numero degli iscritti attivi del Gruppo o dell'Azienda unica, rilevati alla fine del quinto mese antecedente, ed il quoziente elettorale arrotondato per difetto se con frazione decimale inferiore a 0,5 e per eccesso se non inferiore a 0,5. Il quoziente elettorale è determinato dal rapporto tra il totale degli iscritti attivi al Sindacato rilevati alla fine del quinto mese antecedente ed il numero totale degli eleggibili in Giunta;

Il componente della Giunta che per 3 sedute consecutive non sia intervenuto di persona o per delega decade dalla carica, salvo in caso di assenza dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 10 – Convocazione

1. La Giunta è convocata – salve le eccezioni previste dallo Statuto - dal Segretario Generale con avviso, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, da diramarsi con i mezzi più idonei, anche informatici, ai componenti, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la sua adunanza.
2. E' ammessa nei casi di urgenza la convocazione mediante preavviso di soli cinque giorni.
3. La Giunta è validamente insediata:
 - a) in prima convocazione, con l'intervento di almeno i 2/3 dei suoi componenti;
 - b) in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Ciascun componente la Giunta può essere portatore di non più di una delega che deve essere espressa per iscritto, anche via fax o e-mail.
5. La Giunta si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno ed inoltre quando:
 - a) lo ritenga opportuno il Segretario Generale;
 - b) lo decida il Consiglio nei casi espressamente previsti;
 - c) ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. Le richieste di cui alle precedenti lettere b) e c), del quinto comma di questo articolo, vanno inoltrate al Segretario Generale, il quale, entro cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, deve convocare la Giunta da tenersi nei successivi dieci giorni.

SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 11 – Composizione

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da 7 Segretari Nazionali, di cui 1 in rappresentanza del Personale in quiescenza.

Nell'ambito della Segreteria Nazionale ciascun Gruppo o singola Azienda non appartenente a un Gruppo non potrà avere più di un segretario eletto tra gli attivi.

A ciascun Segretario possono essere assegnate deleghe stabili e competenze diverse per comparti e/o materie.

Il Segretario rappresentante il Personale in quiescenza si occuperà, comunque, di coordinare le problematiche e gli interessi della categoria di appartenenza.

Nella ipotesi in cui anche uno solo dei Segretari dovesse decadere per qualsiasi ragione la Giunta provvede, non appena possibile, alla sua sostituzione.

L'elezione del Segretario Generale e del Segretario Generale Aggiunto avviene mediante l'espressione di una preferenza per ciascuna di dette cariche.

Art. 12 – Convocazione

1. La Segreteria Nazionale è convocata, con i mezzi più idonei, dal Segretario Generale che fissa il luogo, giorno e ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna riunione; ovvero su richiesta scritta di 1/3 dei suoi componenti che dovranno precisare il motivo.
2. Per la validità della riunione è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti, che deliberano a maggioranza secondo le modalità di votazione stabilite dal Segretario Generale. Ciascun Segretario può essere portatore di non più di una delega, che deve essere espressa per iscritto, anche via fax o e-mail.
3. A parità di voti prevale quello della parte cui accede il Segretario Generale.
4. La Segreteria Nazionale si riunisce ogni volta che sia necessario; di norma almeno una volta al mese.
5. Partecipano alle riunioni della Segreteria Nazionale, senza diritto di voto, il Tesoriere e il Presidente del Collegio dei Probiviri.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 13 – Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti ed è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, appartenenti ad Aziende diverse.

Sulla base dei voti ottenuti, i primi 3 saranno eletti componenti effettivi, i successivi 2 componenti supplenti. Presidente sarà colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

I Revisori dei Conti uscenti, ancorché sostituiti in sede assembleare, esauriscono il loro mandato solo con l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, operando nel frattempo di concerto con i Revisori neoletti.

I componenti supplenti subentrano in caso di assenza, anche temporanea, dei componenti effettivi. La supplenza si esplica in relazione al numero dei voti riportati.

In caso di decadenza di uno dei Revisori, subentra il primo dei supplenti.

Il Presidente, in caso di assenza o temporaneo impedimento, è sostituito dal componente effettivo che detiene la maggiore anzianità di iscrizione a DirCredito o ai Sindacati che hanno dato vita a DirCredito.

I Revisori dei Conti hanno facoltà di effettuare verifiche contabili presso gli Organi periferici del Sindacato (aziendali, di gruppo, territoriali), fornendone una relazione scritta alla Giunta tramite la Segreteria Nazionale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 14 – Composizione

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti che abbiano ricoperto per almeno un mandato cariche sindacali nazionali ed è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, appartenenti ad Aziende diverse.

I candidati devono avere non meno di 50 anni di età e non meno di 10 anni di iscrizione al Sindacato.

Sulla base dei voti ottenuti, i primi 3 saranno eletti componenti effettivi, i successivi 2 componenti supplenti. Presidente sarà colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

I componenti supplenti subentrano - secondo l'ordine di priorità stabilito al comma che precede - in caso di morte, rinuncia e decadenza di uno dei componenti effettivi, incluso il Presidente.

Fermo restando l'ordine di priorità sopra indicato, i componenti supplenti subentrano temporaneamente ai componenti effettivi finché abbia a perdurare la loro giustificata temporanea assenza già protrattasi per oltre 45 giorni.

Nel caso di morte, rinuncia, decadenza o temporanea assenza del Presidente ai sensi dei commi che precedono, gli subentrerà nella carica il secondo degli eletti in base ai voti ottenuti o, in caso di parità di voti, il componente che detiene la maggiore anzianità anagrafica.

ORGANI AZIENDALI E TERRITORIALI

ART. 15 – Costituzione e Articolazione

Gli Organi previsti dall'art. 7 dello Statuto saranno costituiti nel rispetto delle previsioni legislative, convenzionali e contrattuali vigenti nonché delle norme del presente Regolamento.

Presso ogni entità, aziendale o territoriale, in cui vi sia Personale iscritto al Sindacato possono essere costituiti, qualora ne sussistano i presupposti:

a) In ogni Unità produttiva e ad iniziativa del Personale iscritto:

- La Rappresentanza Sindacale Aziendale

b) In ogni Azienda:

- l'Organo di Coordinamento Aziendale
- il Consiglio Aziendale

c) Tra Aziende diverse:

- l'Organismo di Coordinamento interaziendale

d) In ogni Gruppo Bancario:

- l'Organo di Coordinamento di Gruppo

e) In ogni Provincia e Regione:

- le Segreterie Provinciali/Interprovinciali e Regionali/Interregionali

Con esclusione delle RSA, regolate dalla legge, gli Organi aziendali e territoriali hanno scadenza allineata a quella prevista per gli Organi nazionali e devono essere rinnovati nei sei mesi antecedenti il rinnovo degli stessi.

I componenti degli Organi sono rieleggibili.

Si intendono decaduti di diritto i componenti degli Organi che non partecipino, salvo causa di forza maggiore, a 3 sedute consecutive degli Organi stessi, nonché coloro che, in qualunque tempo, risolvano il rapporto di lavoro.

ORGANO DI COORDINAMENTO AZIENDALE

ART. 16 – Composizione

Nell'ambito delle Aziende ove risultano costituite, ai sensi di convenzione e di legge, più rappresentanze sindacali aziendali si costituisce l'Organo di Coordinamento Aziendale.

Esso è composto dalla totalità dei Dirigenti RSA ed in loro assenza e/o per le unità produttive non rappresentate, da un numero di componenti, eletti tra gli iscritti in attività di servizio, nel rispetto delle seguenti modalità:

- fino a 50 iscritti non rappresentati da RSA 1 componente
- da 51 a 100 iscritti non rappresentati da RSA 3 componenti
- da 101 a 300 iscritti non rappresentati da RSA 5 componenti
- da 301 a 700 iscritti non rappresentati da RSA 7 componenti
- oltre 700 iscritti non rappresentati da RSA 9 componenti

Devono altresì essere costituite all'interno dell'Organo di Coordinamento stesso, ove presenti candidature, una Sezione Dirigenti, una Pari Opportunità ed una Pensionati, con almeno un rappresentante eletto dalla rispettiva categoria. Il numero dei componenti delle Sezioni verrà deliberato dallo stesso Organo di Coordinamento nella sua prima riunione.

I componenti dell'Organo di Coordinamento eleggeranno nel loro ambito, tra i Dirigenti RSA, la Segreteria dell'Organo di Coordinamento che sarà così costituita:

- 1 Segretario nelle Aziende o Enti che occupano complessivamente fino a 1000 dipendenti;
- 2 Segretari nelle Aziende o Enti che occupano complessivamente da 1001 a 3000 dipendenti;
- 3 Segretari nelle Aziende o Enti che occupano complessivamente più di 3000 dipendenti.

Verranno altresì eletti nella Segreteria componenti supplenti in numero massimo di 2.

Farà inoltre parte dell'Organo di Coordinamento un Segretario Amministrativo, indicato anche al di fuori dell'Organo.

La Segreteria dell'Organo di Coordinamento eleggerà un Segretario Responsabile.

L'Organo di Coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno.

La Segreteria dell'Organo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi nonché su convocazione del Segretario Responsabile.

Alle riunioni dell'Organo di Coordinamento aziendale partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Organi nazionali del Sindacato che provengono dall'Azienda o sono delegati alla supervisione della stessa.

ART. 17 – Competenze

L'Organo di Coordinamento, d'intesa con il Consiglio Aziendale, ove presente, ha il compito di indicare i candidati agli Organi nazionali.

La Segreteria dell'Organo di Coordinamento, oltre a svolgere azione di coordinamento e supporto alle RSA, ha il compito di:

- a) attuare i deliberati degli Organi nazionali del Sindacato;

- b) condurre e definire le trattative per gli accordi sindacali in sede aziendale, tenendone informato il Sindacato;
- c) svolgere, comunque, nei confronti dell'Azienda tutte le attività previste dai CCNL e dalle disposizioni convenzionali e legislative in vigore;
- d) tutelare gli interessi dei soci in servizio e di quelli in quiescenza, in materia contrattuale, previdenziale, assistenziale, fiscale, avvalendosi anche delle strutture del Sindacato;
- e) promuovere fra gli iscritti delle singole unità produttive l'eventuale costituzione delle RSA ed il rinnovo delle stesse nei casi previsti dalla legge;
- f) nei casi di persistente inattività dei Dirigenti RSA o quando gravi motivi lo richiedano assumere i poteri organizzativi e tutti gli opportuni provvedimenti atti a stabilire, ove possibile, la corretta funzionalità dell'Organismo;
- g) portare a conoscenza del Sindacato eventuali violazioni delle norme che anche indirettamente interessino il Personale iscritto ed intervenire nei confronti delle Aziende di appartenenza per la piena ed esatta applicazione dei contratti collettivi e delle leggi sul lavoro, con la presenza – se richiesta - di rappresentanti nazionali e/o territoriali del Sindacato;
- h) recepire e dibattere istanze, richieste e proposte su questioni di carattere generale interessanti le categorie rappresentate, avanzate dagli Organi sindacali territoriali o dagli iscritti;
- i) mantenere il collegamento con gli Organi nazionali del Sindacato e con gli Organi Sindacali territoriali;
- j) garantire il rispetto dei diritti e delle esigenze degli associati nell'ambito del Sindacato;
- k) inviare al Sindacato le circolari informative trasmesse ai propri associati, conseguenti alle deliberazioni assunte ed a fatti aziendali di significativa rilevanza sindacale;
- l) trasmettere tempestivamente al Sindacato copia degli accordi sottoscritti;
- m) curare, d'intesa con gli Uffici del Sindacato, la divulgazione dell'informativa sindacale;
- n) predisporre, previa sommaria istruttoria, la relazione riguardante eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli associati, da sottoporre al vaglio del Collegio dei Probiviri;
- o) svolgere attività promozionale a favore del Sindacato nella propria Azienda e sul territorio ed incentivare l'opera di proselitismo;
- p) seguire l'aggiornamento degli elenchi degli iscritti, forniti al Sindacato dalla propria Azienda;
- q) inviare al Sindacato copia della Relazione Annuale, unitamente al relativo Rendiconto Economico dell'esercizio predisposto dal Segretario amministrativo ed approvato dall'Organo di Coordinamento.

ART. 18 – Modalità di elezione dei componenti l'O.d.C. non Dirigenti RSA e delle Sezioni Dirigenti, Pari Opportunità e Pensionati

Una Commissione Elettorale unica, composta da 3 iscritti, viene costituita a cura della Segreteria dell'Organo di Coordinamento fra gli iscritti. Alla stessa viene data immediata comunicazione, per ciascuna delle rappresentanze, del numero dei componenti, delle modalità e termini di svolgimento delle elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.

La condizione di componente della Commissione Elettorale costituisce causa di incompatibilità con quella di candidato.

Le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto, per referendum o durante assemblee degli iscritti interessati.

In caso di referendum, la Commissione Elettorale invia a tutti i rispettivi aventi diritto la scheda di votazione, siglata, contenente tutte le candidature pervenute, almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione.

In caso di assemblea ogni partecipante può avere deleghe di colleghi impossibilitati a partecipare, nel numero massimo di quattro.

L'elezione avviene mediante l'espressione di una sola preferenza.

ART. 19 – Modalità di elezione dei componenti la Segreteria dell'O.d.C.

L'elezione dei componenti la Segreteria dell'Organo di Coordinamento deve avvenire per scrutinio segreto mediante l'espressione di tante preferenze quanti sono i Segretari da eleggere.

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto colui che detiene la maggiore anzianità di iscrizione a DirCredito o ai Sindacati che hanno dato vita a DirCredito; in caso di ulteriore parità di voti risulta eletto colui che ha un'anzianità maggiore.

La Commissione Elettorale rende noti i risultati a tutti gli iscritti e trasmette copia del verbale di scrutinio alla Segreteria Nazionale, per la comunicazione all'Azienda.

Eventuali reclami devono pervenire al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla data in cui sono stati resi noti i risultati della votazione.

Su di essi si pronuncia, nei successivi venti giorni il Collegio dei Probiviri.

In caso di decadenza o di rinuncia in qualunque tempo di un eletto, subentra il primo dei non eletti; ove ciò non fosse possibile si procederà mediante cooptazione.

ART 20 – Spese di funzionamento

Presso la propria Azienda deve essere aperto un c/c intestato a “DIRCREDITO – Rappresentanza Aziendale (nome della Banca)” sul quale verranno accreditati gli importi di competenza.

Gli ordinativi di pagamento devono essere disposti con firma congiunta del Segretario Amministrativo e del Segretario responsabile.

Il Segretario Amministrativo redige il rendiconto annuale che, controfirmato dal Segretario Responsabile, deve essere portato all’approvazione dell’Organo di Coordinamento e/o del Consiglio Aziendale.

Copia di detto rendiconto annuale deve essere tenuta a disposizione degli iscritti ed inviata alla Segreteria Nazionale per la consegna al Tesoriere ed al Collegio dei Revisori dei Conti che potranno formulare sull’elaborato osservazioni sulle quali l’Organo di Coordinamento interessato sarà tenuto a riferire alla Segreteria Nazionale.

CONSIGLIO AZIENDALE

ART. 21 – Composizione

Nelle Aziende che hanno una struttura a carattere interregionale o nazionale, può essere costituito, ad iniziativa degli iscritti, un Consiglio Aziendale.

Il Consiglio opera in base ad un regolamento, da trasmettersi tempestivamente al Sindacato Nazionale, che ne definisce composizione, compiti e funzionamento. Il regolamento viene emanato in autonomia dal Consiglio Aziendale, fermo restando che:

- a) nel Consiglio devono essere rappresentati comunque il Personale in quiescenza e i Dirigenti;
- b) partecipano di diritto i componenti aziendali che ricoprono cariche nazionali.

ORGANISMO DI COORDINAMENTO INTERAZIENDALE

ART. 22 – Costituzione

Nelle Aziende che non fanno parte di un Gruppo Bancario o anche nelle Aziende appartenenti a Gruppi ma per le quali l’acquisizione di partecipazioni di controllo e/o di collegamento non abbia comportato il venire meno della soggettività giuridica, si potrà prevedere un’aggregazione con altre Aziende omogenee per tradizione societaria o per prossimità geografica, con l’obiettivo di costituire un Organismo di Coordinamento interaziendale.

Nell’ambito di detto Organismo devono essere costituite una Sezione Dirigenti, una Pari Opportunità ed una Pensionati, con la presenza di almeno un rappresentante per ogni categoria.

Tale Organismo sarà composto, di norma, dai Segretari Responsabili aziendali che individueranno un loro portavoce.

ORGANO DI COORDINAMENTO DI GRUPPO

ART. 23 – Costituzione

L’Organo Sindacale di Gruppo è costituito:

- dai componenti, effettivi e supplenti, delle Segreterie degli Organi di Coordinamento aziendali ed interaziendali e dai Presidenti dei Consigli Aziendali costituiti nel Gruppo medesimo;
- da un Delegato, designato dalla struttura aziendale di competenza, per ciascuna Società del Gruppo ove non sia costituito l’Organo di Coordinamento;
- da un rappresentante del Personale in quiescenza, eletto al loro interno dai rappresentanti della categoria nei vari Organi aziendali;
- da un rappresentante Pari Opportunità, eletto al loro interno dai rappresentanti della categoria nei vari organi aziendali;
- da un Rappresentante nazionale con delega della Segreteria Nazionale – componente di diritto.

Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo sindacale di Gruppo i componenti degli Organi Nazionali e territoriali che provengono dal Gruppo.

I componenti in servizio attivo dell’Organo sindacale di Gruppo eleggeranno nel loro ambito la Segreteria dell’Organo medesimo.

Tale composizione, previa intesa con la Segreteria Nazionale, può essere variata a seconda delle dimensioni del Gruppo di riferimento, ovvero per esigenze correlate a problematiche specifiche, con apposita delibera assunta dallo stesso Organo sindacale di Gruppo.

Nell’ambito della Segreteria dell’Organo sindacale di Gruppo verrà individuato un Segretario Responsabile.

Le norme e le procedure da seguire per l’elezione dei componenti della Segreteria dell’Organo sindacale di Gruppo, per le modalità e i termini di riunione, sono le medesime riportate all’art. 19 del presente Regolamento per la Segreteria dell’Organo di Coordinamento Aziendale, tenendo conto del peso specifico dei singoli votanti in proporzione agli iscritti delle aziende di appartenenza; il peso del singolo votante viene determinato dividendo il numero totale degli iscritti dell’azienda di appartenenza per il numero dei rappresentanti dell’azienda stessa nell’Organo di Coordinamento.

L’Organo sindacale di Gruppo si riunisce almeno una volta all’anno.

La Segreteria dell’Organo sindacale di Gruppo è convocata dal Responsabile ogniqualvolta lo ritenga opportuno, almeno una volta ogni 4 mesi, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti rappresentanti

almeno il 30% degli iscritti del Gruppo, che dovranno precisarne il motivo. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, che siano espressione della maggioranza degli iscritti del Gruppo. Le delibere sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti ponderati, espressione della maggioranza assoluta degli iscritti del Gruppo. Non è ammessa delega.
I Segretari dell'Organo sindacale di Gruppo partecipano alle trattative a livello di Gruppo.

ART. 24 – Competenze

La Segreteria dell'Organo sindacale di Gruppo ha il compito di:

- a) coordinare l'attività sindacale nell'ambito del Gruppo;
- b) discutere, elaborare ed approvare, di concerto con l'Organo di Gruppo e con le strutture statutariamente superiori, la contrattazione di gruppo, decidendone la sottoscrizione;
- c) determinare, in coerenza con gli indirizzi del Sindacato, gli orientamenti per i rapporti con le altre OO.SS. presenti nel Gruppo;
- d) istituire Commissioni di studio per l'esame di specifici problemi che interessano i lavoratori del Gruppo;
- e) ricevere ed esercitare, su specifici mandati ricevuti dall'Organo di Gruppo, incarichi finalizzati ad un puntuale ed efficiente raccordo dell'Organo medesimo;
- f) intervenire presso la Società Capogruppo al fine di risolvere le controversie di carattere collettivo ed individuale riguardanti le politiche di Gruppo;
- g) mantenere un continuo collegamento con gli Organi nazionali del Sindacato e con gli Organi sindacali territoriali;
- h) informare costantemente la Segreteria Nazionale in relazione alle delibere assunte ed ai fatti aziendali di Gruppo di significativa rilevanza sindacale.

ART. 25 – Norme per le fusioni

In caso di fusioni o incorporazioni interessanti Aziende ove siano presenti iscritti al Sindacato, si costituirà una Segreteria dell'Organo di Coordinamento unificata, numericamente composta in base al totale degli iscritti interessati, della quale entreranno a far parte rappresentanze delle diverse Aziende – già componenti le preesistenti Segreterie degli Organi di Coordinamento.

La Segreteria dell'Organo di Coordinamento così costituita resterà in carica per un periodo transitorio non inferiore a nove mesi, salvo unanime decisione di abbreviare il termine.

Analoga procedura si attuerà per il Consiglio Aziendale.

Entro il termine di un anno dalla fusione si dovrà comunque procedere alla costituzione di un nuovo Organo di Coordinamento e dell'eventuale Consiglio Aziendale a termini del presente Regolamento.

SEGRETERIE PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI

ART. 26 – Composizione

Previa verifica delle compatibilità aziendali e territoriali, su iniziativa della Segreteria Nazionale, i Dirigenti RSA presenti in ogni provincia – ed in assenza i designati dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento aziendali interessate – eleggeranno, in subordine anche al di fuori del proprio ambito e comunque tra iscritti in servizio attivo, i componenti la Segreteria provinciale/interprovinciale e, fra essi, il Segretario Responsabile Provinciale /Interprovinciale, redigendo apposito verbale da inoltrare alla Segreteria Nazionale per la successiva comunicazione alle Aziende interessate.

La Segreteria provinciale sarà costituita da componenti in numero massimo di:

- 3 nelle province aventi fino a 300 iscritti attivi;
- 5 nelle province aventi da 301 a 1000 iscritti attivi;
- 7 nelle province con oltre 1000 iscritti attivi;

cui si dovranno affiancare, ove esistenti candidature, un Responsabile Sezione Pensionati, una Responsabile Sezione Pari Opportunità ed un Responsabile Sezione Dirigenti.

La Segreteria interprovinciale sarà costituita da componenti in numero massimo di:

- 5 nelle realtà aventi complessivamente fino a 300 iscritti attivi;
- 7 nelle realtà aventi complessivamente da 301 a 1000 iscritti attivi;
- 9 nelle realtà aventi complessivamente oltre 1000 iscritti attivi.

cui si dovranno affiancare, ove esistenti candidature, un Responsabile Sezione Pensionati, una Responsabile Sezione Pari Opportunità ed un Responsabile Sezione Dirigenti.

Le votazioni avverranno con le modalità di cui al Titolo 3, Art. 9, punto 6 dello Statuto, con la possibilità per i votanti di essere portatori di non più di una delega, da esprimersi per iscritto, anche via fax o e-mail.

Laddove in un'Azienda non esistano Organismi sindacali aziendali, è facoltà del Segretario provinciale/interprovinciale cooptare un iscritto in qualità di Delegato provinciale/interprovinciale per i rapporti con l'Azienda stessa, sentita la Segreteria di Coordinamento del Gruppo di appartenenza, ove presente.

Su proposta delle Segreterie degli Organi di coordinamento aziendali, sentito il Segretario provinciale/interprovinciale di competenza, possono essere nominati ulteriori "Dirigenti provinciali" al fine di integrare o potenziare la presenza sul territorio.

I Responsabili delle Sezioni Pari Opportunità e Dirigenti, ove già non appartenenti all'Organo di riferimento, hanno diritto alla qualifica di Dirigente provinciale e partecipano alle riunioni dell'Organo stesso a pieno titolo. La Segreteria provinciale/interprovinciale si riunisce, su convocazione del Segretario provinciale/interprovinciale, almeno una volta ogni tre mesi. Copia della convocazione dovrà essere trasmessa per conoscenza alla Segreteria Nazionale.

ART. 27 – Competenze

Le Segreterie provinciali o interprovinciali hanno, oltre alle attribuzioni previste dalla Legge, i seguenti compiti:

- a) favorire e promuovere un' incisiva azione di proselitismo tra gli appartenenti alle categorie rappresentate presenti nel territorio;
- b) tutelare gli interessi del Personale iscritto in armonia con gli indirizzi del Sindacato;
- c) tenere periodicamente informata la Segreteria Nazionale della propria attività e delle indicazioni espresse dai Delegati provinciali e dai Dirigenti RSA del territorio di riferimento;
- d) coadiuvare le RSA presenti nel territorio di riferimento;
- e) gestire i rapporti con le rappresentanze degli altri Sindacati coesistenti;
- f) curare i rapporti con i Legali presenti in ogni provincia per la consulenza da fornire agli iscritti;
- g) fare quant'altro necessario ed opportuno localmente per il conseguimento dei fini del Sindacato;
- h) il Segretario provinciale o interprovinciale ha facoltà di agire in giudizio e di nominare i difensori, ai soli fini di cui all'art. 28, 1° comma, Statuto dei Lavoratori; tale facoltà va esercitata previa intesa con la Segreteria Nazionale.

Le spese di funzionamento saranno direttamente a carico della struttura nazionale nei limiti massimi del budget annuale della Segreteria Provinciale/Interprovinciale, approvato dalla Segreteria Nazionale. Fermo restando l'obbligo di idonea documentazione delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività svolta, sottoscritta dal Segretario Responsabile.

SEGRETERIE REGIONALI O INTERREGIONALI

ART. 28 – Composizione

Le Segreterie regionali e interregionali verranno elette, su convocazione della Segreteria Nazionale, dai componenti le Segreterie provinciali/interprovinciali delle Regioni di riferimento, in subordine anche al di fuori del proprio ambito e comunque tra iscritti in servizio attivo; al loro interno verrà eletto il Segretario Responsabile – redigendo apposito verbale da inoltrare al Sindacato nazionale per la successiva comunicazione alle Aziende interessate. Verranno altresì eletti, in presenza di candidature, i responsabili delle Sezioni Pensionati, Pari Opportunità e Dirigenti.

Le Segreterie regionali e interregionali saranno composte da un numero di componenti rapportato agli iscritti presenti nell'area di riferimento nel numero massimo di:

- 1 componente fino a 500 iscritti;
- 3 componenti da 501 a 1500 iscritti;
- 5 componenti da 1501 a 1.800 iscritti;
- 9 componenti oltre 1.800 iscritti.

Le votazioni avverranno con le modalità di cui al Titolo 3, Art. 9, punto 6 dello Statuto, con la possibilità per i votanti di essere portatori di non più di una delega, da esprimersi per iscritto, anche via fax o e-mail.

La Segreteria regionale/interregionale si riunisce, su convocazione del Segretario Responsabile, almeno due volte l'anno. Copia della convocazione dovrà essere trasmessa per conoscenza alla Segreteria Nazionale.

I Responsabili delle Sezioni Pari Opportunità e Dirigenti partecipano a pieno titolo alle riunioni dell'Organo ed hanno diritto, se del caso, alla qualifica di Dirigente provinciale.

ART. 29 – Competenze

La Segreteria regionale/interregionale ha i seguenti compiti:

- a) favorire e promuovere un' incisiva azione di proselitismo tra gli appartenenti alle categorie rappresentate presenti nel territorio;
- b) coordinare l'attività delle Segreterie provinciali o interprovinciali;
- c) favorire l'interscambio delle esperienze sul territorio;
- d) fare quant'altro ritenuto opportuno ed utile per il conseguimento dei fini del Sindacato nel territorio di competenza.

Le spese di funzionamento saranno direttamente a carico della struttura nazionale nei limiti massimi del budget annuale della Segreteria Regionale/Interregionale, approvato dalla Segreteria Nazionale. Fermo restando l'obbligo di idonea documentazione delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività svolta, sottoscritta dal Segretario Responsabile.

ORGANISMI DEL SINDACATO

COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 30 – Commissione Sindacale

La Commissione sindacale è nominata dalla Giunta ed è incaricata di supportare la Segreteria Nazionale in merito alle problematiche di natura contrattuale.

La Commissione sarà coordinata da un Segretario Nazionale delegato che individuerà nell'ambito della stessa un Vicario.

La Commissione definisce al proprio interno una sottocommissione destinata ad operare nell'area Dirigenti, della quale sono componenti, oltre ai Dirigenti presenti nella Commissione stessa, altri componenti individuati dalla Commissione medesima nel proprio ambito. La Giunta ha altresì la facoltà di designare ulteriori componenti Dirigenti che opereranno a pieno titolo in detta sottocommissione, ma non parteciperanno ai lavori della Commissione sindacale, se non quando vi siano argomenti all'ordine del giorno che interessano la categoria.

Nell'ambito della Commissione verranno altresì individuate sottocommissioni specifiche destinate ad operare nelle aree contrattuali diverse da quella ABI; almeno la metà dei componenti delle sottocommissioni dovrà appartenere all'area contrattuale di riferimento.

La Commissione sindacale si riunisce – su convocazione del Segretario Nazionale delegato – quando se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno due volte l'anno; delle riunioni sarà redatto apposito verbale.

ART. 31 – Commissione Previdenza

La Commissione previdenza è nominata dalla Giunta fra gli iscritti, attivi e pensionati, che vantino adeguata esperienza in materia.

La Commissione è coordinata dal Segretario Nazionale delegato che, nell'ambito della stessa, individuerà un Vicario.

I compiti della Commissione sono:

- a) mantenersi aggiornata in materia fiscale, legale e giuridica, in merito alle problematiche connesse con il sistema previdenziale pubblico e complementare;
- b) relazionare alla Segreteria Nazionale sui problemi affrontati, anche predisponendo, qualora richiesti, pareri consultivi, nonché proponendo eventuali interventi nelle opportune sedi;
- c) intervenire su richiesta del Segretario Generale nelle fasi di elaborazione di accordi sindacali aventi per oggetto tematiche previdenziali;
- d) tenersi a disposizione degli Organi sindacali periferici per assisterli, su richiesta, in sede contrattuale per le problematiche inerenti i Fondi Integrativi Aziendali;
- e) curare la comunicazione verso i colleghi in quiescenza – d'intesa con il relativo Coordinamento – con i mezzi messi a disposizione dal Sindacato Nazionale.

La Commissione Previdenza si riunisce – su convocazione del Segretario Nazionale delegato - quando se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno due volte l'anno; delle riunioni sarà redatto apposito verbale.

ART. 32 – Commissione Comunicazione e Stampa

La Commissione Comunicazione e Stampa è nominata dalla Giunta.

La Commissione, nel cui ambito sarà individuato il Direttore Responsabile di Redazione, è coordinata dal Segretario Nazionale delegato.

Essa esprime, d'intesa con la Segreteria Nazionale, le linee politiche da seguire in materia, tenendo conto di obiettivi specifici, target, periodicità e disponibilità delle risorse.

Il Direttore responsabile opera a norma delle leggi sulla stampa; la Commissione interviene soltanto in caso di palese violazione delle finalità e dei criteri precedentemente espressi, o in situazioni di emergenza verificatesi per qualsivoglia ragione.

ART. 33 – Coordinamenti permanenti

I Coordinamenti permanenti ai sensi dell'Art. 8, punto 1, lettera a) dello statuto (Pari Opportunità; Esattoriali; Credito Cooperativo) sono nominati dalla Giunta tra iscritti appartenenti alle specifiche categorie e sono incaricati di seguire le problematiche peculiari e gli interessi specifici dei settori di competenza.

Per quanto concerne il personale in quiescenza il relativo coordinamento è costituito dai componenti pensionati del Consiglio Nazionale tempo per tempo presenti. Detto coordinamento si riunisce di norma una volta all'anno.

Ogni Coordinamento elegge un proprio Responsabile ed opera in base ad un proprio regolamento interno, definito in autonomia e la cui operatività resta subordinata all'approvazione della Segreteria Nazionale.

Ai singoli Coordinamenti fanno capo, in termini organizzativi e di sviluppo, tutti i rappresentanti aziendali, interaziendali, di Gruppo e territoriali delle rispettive categorie.

ART. 34 – Durata

Le Commissioni e i Coordinamenti, permanenti o meno, hanno scadenza allineata a quella prevista per gli Organi nazionali.

I componenti delle Commissioni e dei Coordinamenti sono rieleggibili senza limiti temporali.

Roma, 12 maggio 2011

Agostino Cassarà

Francesco Faniuolo

Spoletini Claudia